

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 351)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1972

Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

ONOREVOLI SENATORI. — La conduzione degli impianti di riscaldamento di limitata grandezza nelle stazioni amplificatrici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, specie se ubicate in località isolate o montane di difficile accesso, è stata finora affidata ad agenti della carriera ausiliaria dell'Azienda stessa verso corresponsione di un compenso di lire 1.000 giornaliere (ragguagliate ad ore di straordinario), benchè l'impiego di detto personale per l'espletamento dei compiti in parola non sia previsto dalle disposizioni dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e dagli articoli 22 e 23 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Infatti, per quanto concerne le attribuzioni degli agenti tecnici telefonici della carriera ausiliaria (tabella P allegata alla citata legge n. 81, oggi tramutata, in base a quanto previsto dall'articolo 128 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella tabella XV di cui all'articolo 125 del medesimo decreto), le norme di cui ai menzionati articoli 45 della legge n. 119 e 22 della legge n. 81 stabiliscono che i predetti possono essere adibiti « alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti » ed essere applicati « ai lavori di manutenzione di automezzo e mansioni di custodia delle stazioni telefoniche nonchè, a loro domanda, di pulizia dei locali ove sono ubicati gli impianti delle stazioni stesse ».

Per quanto riguarda invece le attribuzioni degli agenti di esercizio telefonico della carriera ausiliaria (tabella N allegata alla citata legge n. 81, tramutata nella tabella

XIV di cui all'articolo 125 del decreto presidenziale n. 1077 del 1970), esse risultano dall'articolo 23 della stessa legge n. 81, che così recita: « Gli impiegati della carriera di cui alla tabella N sono addetti a lavori di costruzione e piccola manutenzione degli impianti telefonici ed alla sorveglianza delle accettazioni telefoniche; svolgono altresì mansioni di carico, scarico, trasporto e montaggio di materiali e provvedono all'ordine e alla pulizia degli uffici cui sono addetti, nonchè alla custodia degli immobili ».

Come già detto, l'Amministrazione ha finora utilizzato il personale in questione nella conduzione di impianti di riscaldamento, stante che non infrequentemente si è trovata nell'impossibilità di reperire imprese disposte ad assumere tale incarico, specialmente per gli impianti installati in molte stazioni amplificatrici telefoniche difficilmente accessibili.

Hanno concorso a tale decisione dell'Amministrazione anche ragioni di cautela e la considerazione dell'inopportunità di consentire l'accesso di persone estranee nei predetti stabili dove sono installati impianti di telecomunicazioni, apparecchiature ed equipaggiamenti di trasmissione destinati, tra l'altro, a soddisfare speciali esigenze interessanti la difesa e la sicurezza dello Stato.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giudica pertanto necessario che per l'espletamento dei compiti di cui sopra si faccia ricorso all'opera del proprio personale, proseguendo nel sistema che è stato finora adottato in via di fatto nella maggior parte dei casi.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene prevista appunto la facoltà di conferire al personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, appartenente alle tabelle XIV e XV previste nel citato articolo 125, che svolge mansioni di custodia, anche il compito della conduzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli stabili in cui presta servizio, su esplicito incarico dell'Amministrazione.

In corrispondenza di tale nuova mansione attribuita al personale addetto alla custodia degli stabili, nel disegno di legge è stabilito un compenso forfettario di lire

mille per ogni giornata di effettiva prestazione.

La concessione di detto compenso trova la sua giustificazione nel fatto che il personale incaricato di accudire agli impianti di riscaldamento è tenuto a rendere per tale mansione ulteriori prestazioni lavorative, che, tra l'altro, implicano il possesso di specifici requisiti e comportano rischi e responsabilità.

Si precisa che per le mansioni di cui trattasi il personale incaricato sarà tenuto ad effettuare prestazioni anche durante le ore notturne, dovendo il riscaldamento in moltissime centrali per motivi di servizio funzionare ininterrottamente.

Il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; anzi è da precisare che con l'affidamento della predetta conduzione al personale addetto alla custodia, invece che a imprese private, l'Amministrazione realizza una notevole economia di bilancio, in quanto la spesa sarà pari all'incirca ad un quinto di quella che si sosterebbe ove si facesse ricorso alle imprese private. Da rilevazioni effettuate è infatti emerso che, nella stagione invernale 1970-1971, per la conduzione degli impianti di soli sette edifici (affidata a ditte private, perchè i custodi non hanno accettato l'incarico della conduzione o perchè l'edificio stesso è privo di custode) l'Amministrazione ha sostenuto un onere di lire 5.828.000, contro lire 1 milione 236.000 che si sarebbero spese (per 1.236 giornate) ove detta conduzione fosse stata effettuata dai custodi (spesa media giornaliera lire 4.715 contro lire 1.000 per ciascun edificio).

L'approvazione della modifica proposta, che, come detto, non comporta maggiori oneri, in quanto alla spesa di circa 21 milioni annui si farà fronte con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rende però necessario apportare variazioni al bilancio stesso e prevedere nello stato di previsione della spesa per il 1972 la riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 (spese per acqua, gas, riscaldamento, energia elettrica, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che svolgono mansioni di custodia delle stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono tenuti, su esplicito incarico dell'Amministrazione, a provvedere anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici in cui prestano servizio.

Al personale addetto alle mansioni di custodia, incaricato anche della conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo comma del presente articolo, è corrisposto per tale conduzione un compenso forfettario di lire mille per ogni giornata di effettiva prestazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.000.000 in ragione di anno, si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.